



Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

Seduta del 28/02/2019

OGGETTO: TARIFFE I.U.C. - TARI ANNO 2019. APPROVAZIONE;

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese Febbraio alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del Comune su intestato.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	CASTELLARI ELENA	Sindaco	Presente
2	CASADEI MAURIZIO	Consigliere	Presente
3	SANCHI CLAUDIA	Consigliere	Presente
4	BALDACCI GIAN MATTEO	Consigliere	Presente
5	BERTOZZI ANTONIO	Consigliere	Presente
6	BALDACCI MICHELE	Consigliere	Presente
7	FIORANI MIRCO	Consigliere	Presente
8	MONTINARO GABRIELLA	Consigliere	Assente Giust.
9	RANIERI BERNADETTA CECILIA	Consigliere	Presente
10	MARSETTI SHELINA	Consigliere	Presente
11	COSTA JENNIFER	Consigliere	Assente Giust.
12	TORDI SIMONE	Consigliere	Presente
13	ANTICO ANDREA	Consigliere	Presente

Tot. Presenti N. 11	Tot. Assenti N. 2
---------------------	-------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco, Elena Castellari.

Partecipa il Segretario Comunale reggente Silvia Santato, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: BALDACCI MICHELE, FIORANI MIRCO, TORDI SIMONE.

Partecipa l'assessore esterno: GNESI MAURO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata da AREA FINANZIARIA E TRIBUTI sono stati espressi i seguenti pareri allegati alla delibera:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:



Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini



AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 9 del 15/02/2019

OGGETTO: TARIFFE I.U.C. - TARI ANNO 2019. APPROVAZIONE;

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. :
“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Commissario prefettizio, Dott. Clemente Di Nuzzo, con poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 23/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Modifica al regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con Deliberazione del Commissario prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 23/03/2016”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2018 avente ad oggetto “Modifica del regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TARI, approvato con Deliberazione del commissario prefettizio, con poteri di consiglio comunale n. 45 del 23/03/2016”;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna avente ad oggetto “Piano economico finanziario (PEF) della TARI. Anno 2019. Approvazione”;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n.16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e dalla legge di stabilità 2016;

Letti in particolare i commi da 650 a 655, che così dispongono:

comma 650 - *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

comma 651 - *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.*

comma 652 - *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

comma 653 - *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

comma 654 - *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

comma 654 bis - *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).*

comma 655 - *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.*

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”

VISTO l'art.1, comma 169 ,della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita :

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

VISTO il DM dell'interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 292 del 17/12/18, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, ulteriormente differito con Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno (GU serie generale n. 28 del 02/02/2019) al 31/03/2019:

DATO ATTO CHE il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2019 è pari ad euro 626.110,00 da coprire attraverso l'applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della I.U.C. come da PEF – Piano Economico Finanziario approvato con la sopraccitata Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna avente ad oggetto “Piano economico finanziario (PEF) della TARI. Anno 2019. Approvazione”;

ATTESO pertanto che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con la sopraccitata Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, vengono determinate come rispettivamente da Allegato A e Allegato B;

RITENUTO di dover stabilire le seguenti scadenze di versamento in 2 rate per l'anno 2019:

- 10 luglio 2019;
- 10 ottobre 2019;

VISTO il parere favorevole obbligatorio, espresso ai sensi dell'art.32, comma 2, del vigente Statuto comunale dai Consigli di Municipio di Monte Colombo e di Montescudo, in data 15/02/2019;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 recante "T.U.E.L.;"

PROPONE

- 1) Di approvare, sulla base del PEF – Piano Economico Finanziario dell'anno 2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna avente ad oggetto "Piano economico finanziario (PEF) della TARI. Anno 2019. Approvazione", le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, come rispettivamente da Allegato A e Allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) Di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2018 in due rate:
 - o 10 luglio 2019;
 - o 10 ottobre 2019;
- 3) Di quantificare in €. 626.100,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti 2019, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, come da Pef approvato in data odierna con la relativa Deliberazione;
- 4) Di dare atto altresì che le previsioni di bilancio 2019 sono coerenti con i costi e le tariffe sopra indicate;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.LGS. 267/2000.

Illustra l'argomento la dott.ssa Tiraferri, responsabile dell'area finanziaria e tributi.

Il Sindaco, al termine dell'esposizione, chiede se vi siano interventi in merito.

Nessun consigliere interviene.

Si passa quindi alla votazione, che riporta il seguente esito:

Con 8 voti favorevoli, 3 contrari (minoranza consiliare) resi nei modi di legge dagli 11 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di approvare la presente proposta di deliberazione;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva separata votazione che riporta il seguente esito: 8 voti favorevoli, 3 contrari (minoranza consiliare), resi nei modi di legge dagli 11 Consiglieri presenti e votanti.

Approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO
ELENA CASTELLARI**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
SILVIA SANTATO**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*